



ORDINANZA MUNICIPALE

per l'incentivazione alla posa di impianti fotovoltaici sul territorio comunale

Premessa:

l'obiettivo è di promuovere la posa di impianti fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti sul comprensorio del Comune di Airolo. A differenza dell'utenza privata, l'Azienda comunale Airolo ha la possibilità di valorizzare al meglio l'energia prodotta in esubero con gli impianti fotovoltaici, e questo a vantaggio di tutta l'utenza. In linea con la strategia energetica approvata a livello federale e nell'ambito della certificazione Città dell'energia si vogliono introdurre incentivi per la promozione delle energie rinnovabili mettendo a disposizione l'energia a livello locale attraverso l'azienda elettrica comunale. A differenza degli incentivi cantonali ai produttori sarà garantita una remunerazione vantaggiosa e costante nel tempo.

Il Municipio di Airolo,

richiamati:

- l'art. 192 LOC
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- gli art. 4 e 6 del Regolamento del Fondo per energie rinnovabili (RFER);
- l'art. 127 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale n. 3132 del 12 settembre 2023,

d e c i d e :

Art. 1 – Campo di applicazione

- ¹ La seguente ordinanza sostiene la posa di impianti fotovoltaici all'interno del comprensorio di distribuzione dell'Azienda comunale di Airolo (ACA) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi comunali.

Art. 2 – Credito

- ¹ Per il finanziamento dei provvedimenti di cui all'art. 1, il Municipio fa capo ai crediti accordati dal Legislativo.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria saranno esaminate dell'Azienda comunale di Airolo.
- ³ L'approvazione dell'istanza diventerà effettiva con la sottoscrizione di uno specifico accordo tra il Comune e il richiedente.

Art. 3 – Beneficiari

- ¹ Possono beneficiare del sussidio comunale i proprietari o gli usufruttuari degli immobili allacciati alla rete di distribuzione dell'ACA situati sul comprensorio di Airolo.
- ² Hanno diritto al contributo sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Art. 4 – Requisiti minimi

- ¹ La posa dell'impianto fotovoltaico deve essere accompagnata a seconda dei casi dal semplice annuncio al Municipio o da una regolare domanda di costruzione nella forma ordinaria o della notifica.
- ² Beneficiano del sussidio unicamente gli impianti installati sui tetti di edifici esistenti o di nuovi edifici.
- ³ Hanno diritto al sussidio i nuovi impianti fotovoltaici con allacciamento fisso alla rete e con potenza nominale minima di 2 kW installati su tetti classificati almeno come buoni nel catasto online di idoneità dei tetti dell'Ufficio federale dell'energia UFE (<https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/statistiche-e-geodati/geoinformazione/geodati/energia-solare/energia-solare-idoneita-dei-tetti-delle-case.html>).
- ⁴ Per impianti speciali e/o di potenza superiore a 30 kW il Municipio è disposto ad intavolare una trattativa diretta con i promotori e proporre modelli di collaborazione alternativi alla presente ordinanza.

Art. 5 – Condizioni di accettazione

- ¹ Gli impianti devono beneficiare o beneficeranno della remunerazione unica federale (RU-CH).
- ² L'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo, comprensiva dei relativi certificati di origine, deve essere venduta all'ACA per un periodo di 15 anni alla specifica tariffa pubblicata annualmente dall'azienda, che sarà perlomeno pari a quella della vendita di energia all'utenza con consumo permanente (economie domestiche, commerci e aziende). In caso di disdetta della vendita ad ACA, sarà richiesta la restituzione pro rata dei contributi percepiti. Un nuovo accesso agli incentivi comunali per lo stesso impianto non è consentito.
- ³ Dopo la scadenza del vincolo temporale di cui al cpv. 2, i beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l'energia elettrica prodotta e i relativi certificati.
- ⁴ L'autoconsumo dell'impianto non deve eccedere il 50% dell'energia prodotta. Il Municipio si riserva di inserire condizioni particolari nel contratto col beneficiario nei casi in cui questo limite possa essere superato.
- ⁵ I raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) su cui è installato l'impianto fotovoltaico devono essere dimensionati con una potenza di produzione dell'impianto di almeno il 20% della potenza di allacciamento del raggruppamento. L'RCP dovrà fare capo al servizio di misura e fatturazione interna fornito dall'ACA (in proprio o tramite terzi).
- ⁶ Di principio i beneficiari del contributo unico non possono inserire nell'impianto nessun sistema di accumulazione di elettricità (batterie, ecc.); fanno eccezione gli impianti di sicurezza che fungono da alimentazioni d'emergenza per gli impianti informatici e i sistemi di ricarica bidirezionale per veicoli elettrici. Per quest'ultima fattispecie il beneficiario dovrà far capo al sistema messo a disposizione dall'ACA in proprio, oppure tramite terzi (se disponibile).
- ⁷ Gli incentivi sono concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
- ⁸ Gli impianti che beneficiano o che beneficeranno della RIC federale (RIC-CH) o del contributo unico cantonale secondo RFER non possono ottenere il contributo unico comunale.
- ⁹ Il Municipio si riserva di inserire ulteriori condizioni o limitazioni nel contratto col beneficiario.

Art. 6 – Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti

- ¹ Un impianto che ha beneficiato del contributo comunale deve garantire un esercizio e una manutenzione regolari per un periodo di almeno 15 anni dalla sua messa in servizio.
- ² Eventuali interruzioni prolungate d’esercizio di un impianto devono essere tempestivamente notificate e motivate al Municipio.
- ³ Nel caso i requisiti relativi all’esercizio degli impianti ai sensi del cpv. 1 non fossero rispettati, il Municipio ha la facoltà di richiedere la restituzione pro rata dei contributi erogati.

Art. 7 – Esame della richiesta

- ¹ L’istanza per l’ottenimento dei contributi comunali va presentata all’ACA prima dell’inizio dei lavori, e al più tardi con la richiesta tecnica di allacciamento e l’avviso d’impianto.
- ² Sarà verificato l’avvenuto rilascio della licenza edilizia o l’annuncio dell’impianto.
- ³ Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati e realizzati secondo le regole dell’arte.
- ⁴ Le richieste possono essere rifiutate anche qualora la produzione di energia elettrica dell’impianto risultasse inferiore ai requisiti minimi. In caso di dubbio sarà richiesta una simulazione con un programma professionale specifico.
- ⁵ Richieste tardive non saranno prese in considerazione.

Art. 8 – Ammontare del contributo

- ¹ Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi degli art. 4 e 5, il contributo unico comunale ammonta ai seguenti importi calcolati sulla base delle tariffe definite a livello federale per impianti con autoconsumo (RU-CH) fino ad un sussidio comunale massimo di fr. 40'000.- (rimane riservata la facoltà citata all’Art. 4⁴):
 - impianti di potenza nominale fino a 30 kW: 100% della RU-CH;
 - impianti di potenza nominale superiore a 30 kW: 100% della RU-CH fino a 30 kW di potenza nominale a cui si somma 2/3 della RU-CH per la restante potenza nominale dell’impianto.

Il contributo unico comunale raddoppia e sostituisce quello cantonale (stato alla pubblicazione della presente ordinanza).

- ² L’ammontare massimo dei contributi totali percepiti dall’istante per la realizzazione dell’impianto non può superare il 90% del costo totale dell’impianto (totale dei sussidi federali, cantonali e comunali).

Art. 9 – Versamento del contributo

- ¹ Una volta messo in esercizio l’impianto, presentata la certificazione di Pronovo e soddisfatte tutte le condizioni poste dall’ACA nella richiesta tecnica di allacciamento, il Municipio procederà con l’approvazione finale.
- ² Se la richiesta risulterà corretta – e quindi completa e legittima – il versamento del sussidio avrà luogo di regola entro un mese dall’accertamento.
- ³ Il Municipio ha la facoltà di modificare l’importo del contributo di cui all’art. 8, nel caso in cui i dati forniti con la richiesta di sussidio risultassero diversi da quelli alla messa in esercizio dell’impianto.
- ⁴ Il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso del contributo di cui all’art. 8, nel caso in cui i valori di produzione si discostino significativamente dai valori di progetto.
- ⁵ È escluso il rimborso in contanti.

Art. 10 – Organo decisionale

- ¹ La competenza per la decisione sul versamento del contributo, così come per l'interpretazione della presente ordinanza, è del Municipio, che si avvarrà del preavviso dell'ACA.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, il Municipio ha la facoltà di inserire le richieste inevase in una lista di attesa e di posticipare il versamento del contributo all'anno successivo. A parità di data d'inoltro, la priorità sarà data agli impianti di maggior efficienza.

Art. 11 – Modifica degli impianti al beneficio del contributo

- ¹ Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d'uso o di dominio, deve essere notificata al Municipio il più presto possibile e al più tardi 15 giorni prima della sua esecuzione.
- ² In caso di mancata notifica il Municipio ha la facoltà di ordinare la restituzione pro rata dei contributi erogati.
- ³ L'ampliamento degli impianti a beneficio del contributo è consentito. Per ampliamenti di almeno 2 kW, è possibile richiedere un contributo ai sensi dell'art. 8. Il calcolo del contributo viene effettuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto.
- ⁴ L'ampliamento di un impianto deve essere notificato al Municipio seguendo lo stesso iter procedurale di un nuovo impianto.
- ⁵ La richiesta di contributo per un ampliamento d'impianto può essere rifiutata qualora l'ampliamento previsto non rispetti i requisiti tecnici e progettuali minimi previsti ai sensi degli art. 4, 5 e 7.

Art. 12 – Impianti esistenti

- ¹ Gli impianti esistenti prima del 01.01.2023 sono per principio esclusi dalla presente ordinanza.
- ² Gli impianti che rispettano i requisiti dell'Art. 5 e quelli che hanno percepito il contributo unico cantonale secondo RFER, ma non sono più vincolati al ritiro dell'energia da parte del Cantone, possono beneficiare a posteriori di un contributo comunale pari ad 1/3 di quello riconosciuto dalla RU-CH per un impianto di quel tipo, a condizione che non siano trascorsi più di 11 anni dalla messa in esercizio.
- ³ Valgono le stesse condizioni di cui ai cap. 3, 4, 5, 6, 7 (par. 3 e 4), 8 (par. 2) e 11, fatto salvo la durata del vincolo di fornitura dell'energia all'ACA che viene ridotta a 10 anni.

Art. 13 - Norme transitorie

- ¹ Gli incentivi potranno essere richiesti retroattivamente anche per impianti oggetto di una licenza edilizia o annunciati dopo il 01.01.2023. L'istanza dovrà essere presentata al più tardi entro 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente ordinanza.

Art. 14 - Pubblicazione e rimedi di diritto

- ¹ La presente ordinanza, adottata con risoluzione municipale no. 3132 del 12 settembre 2023, annulla e sostituisce l'ordinanza municipale per la remunerazione della produzione di energia fotovoltaica del 17 novembre 2015, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile; entra in vigore alla scadenza della pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'Art. 208 e seguenti LOC.

² L'ordinanza è pubblicata all'albo comunale il 2 ottobre 2023 per un periodo di 30 giorni. L'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di Legge, decorre dal 3 ottobre 2023. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

Per il Municipio:

Il Sindaco: 
Oscar Wolfisberg

Il Segretario: 
Danilo Passera

